CAMERA DEI DEPUTATI N. 4310

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 ottobre 1989 (Stampato n. 1893)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(FORMICA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIRINO POMICINO)

E COL MINISTRO DELL'INTERNO

(GAVA)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 ottobre 1989

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ART. 2.

1. Per giornali periodici, di cui all'articolo 22 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si intendono tutte le pubblicazioni periodiche registrate ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

2. Il regime previsto dall'articolo 74, primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per le cessioni congiunte di periodici e di altri beni si applica anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 1990.

3. Non si dà luogo a rimborsi, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

ART. 3.

1. Nel primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, il numero 6) è sostituito dal seguente:

« 6) ai trasporti relativi a pane, latte sfuso, acqua, barbabietole destinate a zuccherifici, giornali quotidiani, libri e periodici, campioni gratuiti, generi di monopolio, sale per uso alimentare per una quantità non superiore a cinque chilogrammi, e a quelli relativi alla raccolta

di pelli grezze ed altri sottoprodotti della macellazione, nonché ai trasporti di "pacchetti stampa sotto fascia e campioni" spediti a mezzo posta ».

2. Il comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.

3. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, come modificato dal comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:

« La disposizione di cui al primo comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali quotidiani, libri e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, nonché per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento ».

4. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il secondo periodo del comma 2 è abrogato.

ART. 4.

1. All'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111 del presente testo unico, che rientrano fra i soggetti disciplinati dal precedente articolo 79 o dal presente articolo, si applicano, comunque, i criteri indicati nel comma 1 del predetto articolo 79 per la determinazione del reddito ».

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1989, N. 332

All'articolo 1, al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, dopo le parole: « secondo la sua destinazione d'uso » *è inserita la seguente*: « effettiva ».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 2, le parole: « alla tesoreria del comune » *sono sostituite dalle seguenti*: « al comune »;

al comma 2, dopo la lettera a) *è inserita la seguente*:

« *a*-bis) dopo il comma 5-*ter* è aggiunto il seguente: "5-*quater*. Per l'esecuzione dei controlli previsti dal comma 5-*bis*, l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni competenti per domicilio fiscale dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, il reddito di impresa, di arti e professioni da essi dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sulla base dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze" »;

al comma 4, nella tabella richiamata, l'ultima colonna è soppressa; è aggiunta, in calce alla tabella stessa, la seguente annotazione.

« Oltre 10.000 mq. si formano classi di 10.000 mq. L'imposta di base di ogni classe, così formata, è pari a quella della classe precedente maggiorata di lire 750.000 ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« ART. 4-*bis*. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 la tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aumentata del 50 per cento. L'aumento è acquisito per intero al bilancio dello Stato. Coloro che hanno corrisposto nel 1989 la tassa automobilistica anche per periodi che cadono nel 1990, dovranno corrispondere l'integrazione relativa a questi ultimi in occasione del rinnovo del pagamento. Qualora non si proceda a detto rinnovo l'integrazione dovrà essere corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza di validità della tassa.

2. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa nonché dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312, della tassa sulle società di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni, e della tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario; per le patenti di guida la differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento stabilito nel citato decreto n. 641 del 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1989.

4. Per l'anno 1990 l'Automobile Club Italiano versa nel conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, a valere sulle somme comunque riscosse a titolo di tassa erariale automobilistica comprensiva anche della soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore *diesel* e della tassa speciale per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) o di impianto di alimentazione a gas metano, un importo di lire 700 miliardi in quattro rate di uguale misura, con scadenza 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 1990. Le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere correlativamente iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dalla normativa concernente la finanza locale per l'anno 1990.

ART. 4-*ter*. – 1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, prorogati dall'articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dall'articolo 3 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, e dall'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, sono differiti al 31 dicembre 1990.

2. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 1 e 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e le disposizioni del comma 2 dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1990 ».

All'articolo 7:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Il primo comma dell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

"L'Intendenza di finanza può autorizzare previo nulla osta della Prefettura:

1) le lotterie promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di lire 100.000.000. La vendita di biglietti deve essere limitata al territorio della provincia;

2) le tombole promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purché il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e purché i premi non superino complessivamente la somma di lire 25.000.000. La vendita delle cartelle deve essere limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto;

3) le pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purché l'operazione sia limitata al territorio del comune ed il ricavato non ecceda la somma di lire 100.000.000".

1-*bis*. L'ultimo comma dell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, di cui al comma 1, e successive modificazioni, è abrogato »;

al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: « La tassa di lotteria è ridotta al 10 per cento per le manifestazioni che si mantengono ad un livello complessivo inferiore alla decima parte dei limiti massimi stabiliti al comma 1 »;

al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Quando i concorsi e le operazioni a premio sono promossi da due o più soggetti in associazione tra loro, è dovuta da ciascun soggetto, in aggiunta alla tassa di cui al comma 3 e a quella prevista dal presente comma, una tassa fissa di lire 50.000 se la manifestazione si effettua in una sola provincia e di lire 100.000 se si effettua in due o più province. Non sono soggette alle disposizioni sulle operazioni a premi le manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti di prezzo o da quantità aggiuntive del prodotto propagandato »;

il comma 5 è soppresso;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle manifestazioni di sorte locali, ai concorsi e alle operazioni a premio autorizzati a decorrere dal 30 settembre 1989 e non si applicano alle domande di autorizzazione pendenti alla stessa data ».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo la parola: « provvedimenti », *ovunque ricorra, è inserita la seguente*: « normativi »;

al comma 4, capoversi 1, 2, 3 e 4, le parole: « pena pecuniaria », *ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti*: « sanzione amministrativa ».

Decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 229 del 30 settembre 1989.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

Misure fiscali urgenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali urgenti in tema di imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e professioni, nonché sulle aliquote e sulla misura di tributi indiretti e di pene pecunarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. L'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – (*Presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta*) — 1. Fino all'anno antecedente a quello dal quale avranno effetto i decreti legislativi per la revisione del sistema impositivo correlato ai servizi generali resi dal comune, l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, come inteso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, è soggetto ad imposta comunale. L'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soggetto ad imposta limitatamente all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di cui allo stesso articolo 29, svolta al di fuori del fondo.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO 1.

1. ***Identico:***

« *1.* Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

2. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, dalle società di ogni tipo, dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni anche se non riconosciute, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni che esercitano sul territorio dello Stato le attività imprenditoriali, artistiche e professionali di cui al comma 1.

3. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. L'imposta è dovuta per l'intero anno con riferimento alla situazione esistente al primo gennaio di ciascun anno. Il possesso del numero di partita IVA al primo gennaio comporta la presunzione di esercizio dell'attività, salva la possibilità per il soggetto passivo di fornire prova contraria.

4. L'imposta è determinata separatamente per ciascun comune nell'ambito del cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi. È considerato insediamento produttivo il locale ovvero l'area attrezzata normalmente utilizzati, sia direttamente che come supporto necessario, per l'esercizio delle attività imprenditoriali, artistiche e professionali, con riferimento al soggetto che ha la disponibilità dell'insediamento secondo la sua destinazione d'uso. Per le imprese, arti e professioni esercitate senza utilizzo di insediamenti produttivi, ovvero utilizzando soltanto le superfici escluse di cui al comma 6, si considera come se le stesse fossero svolte in un insediamento produttivo di venticinque metri quadrati ubicato nel comune di domicilio fiscale del soggetto passivo.

5. Salvo quanto disposto nel comma 8, l'imposta è dovuta a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi nella misura di base indicata nell'allegata tabella, variante in funzione della classe di superficie e del settore di attività di appartenenza individuati, rispettivamente, con riferimento alla superficie dell'insediamento produttivo ed all'impresa, arte e professione in esso esercitata. Se l'insediamento produttivo insiste sul territorio di più comuni la sua superficie è fra questi ripartita. In caso di utilizzo da parte dello stesso soggetto passivo di più insediamenti produttivi ubicati nel medesimo comune le loro superfici sono sommate; se lo stesso soggetto passivo esercita più imprese, arti e professioni in detti insediamenti, ovvero nell'unico insediamento, si assume come esercitata in essi l'impresa, arte o professione collocata nel settore di attività a più elevata imposizione.

6. La superficie dell'insediamento produttivo utilizzata ai sensi del comma 4 è calcolata nel modo seguente: per intero, quella strutturata come locale od area attrezzata coperta; in ragione del dieci per cento, quella strutturata come area attrezzata scoperta. Dal computo della superficie sono esclusi:

a) i locali e le aree direttamente utilizzati:

1) per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radio-televisivi, di altri servizi a rete;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

2. **Identico.**

3. **Identico.**

4. **L'imposta è determinata separatamente per ciascun comune nell'ambito del cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi. È considerato insediamento produttivo il locale ovvero l'area attrezzata normalmente utilizzati, sia direttamente che come supporto necessario, per l'esercizio delle attività imprenditoriali, artistiche e professionali, con riferimento al soggetto che ha la disponibilità dell'insediamento secondo la sua destinazione d'uso effettiva. Per le imprese, arti e professioni esercitate senza utilizzo di insediamenti produttivi, ovvero utilizzando soltanto le superfici escluse di cui al comma 6, si considera come se le stesse fossero svolte in un insediamento produttivo di venticinque metri quadrati ubicato nel comune di domicilio fiscale del soggetto passivo.**

5. **Identico.**

6. **Identico.**

(segue: testo del decreto-legge)

2) per gli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8;

3) per parcheggio gratuito per i dipendenti e clienti;

4) come stazione del servizio ferroviario e di altri servizi pubblici di trasporto;

b) le aree direttamente utilizzate:

1) per le attività portuali, aeroportuali ed autoportuali;

2) per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di concessione od autorizzazione comunale;

3) per la estrazione di materiali da miniere, cave, torbiere e foreste;

4) per l'allevamento di pesci;

5) come strade ferrate e autostrade, con annessi caselli ferroviari ed autostradali.

7. Per le imprese esercitate da artigiani iscritti nel relativo albo la superficie di cui al comma 6 eccedente i tremila metri quadrati è calcolata nella misura ridotta al sessantancinque per cento.

8. La misura di base dell'imposta di cui al comma 5 è ridotta del cinquanta per cento se il reddito di impresa, di arti e professioni non è superiore a dodici milioni di lire; è aumentata del cento per cento se detto reddito è superiore a cinquanta milioni di lire. Il comune può aumentare il limite di dodici milioni fino a diciotto milioni ovvero ridurlo fino a sei milioni e aumentare il limite di cinquanta milioni fino a settanta milioni ovvero ridurlo fino a trenta milioni. Detta facoltà può essere esercitata anche limitatamente ad uno o più settori di attività di cui all'allegata tabella, purché uniformemente per tutte le attività comprese nel settore o nei settori prescelti e per tutte le relative classi di superficie.

9. Agli effetti di cui al comma 8 si assume la perdita o il reddito di impresa, di arti e professioni, al netto delle quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare, dichiarato dal soggetto passivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'anno ovvero per il periodo di imposta antecedente a quello per il quale è dovuta l'imposta comunale; se sono stati dichiarati redditi o perdite di più imprese, arti e professioni si procede al loro cumulo. In mancanza di detto reddito di riferimento, si applica la riduzione di cui al comma 8. Resta salvo quanto disposto nell'articolo 4 in materia di accertamento.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

7. Identico.

8. Identico.

9. Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

10. Non sono soggetti all'imposta:

a) lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni, anche se con personalità giuridica;

b) le aziende autonome dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, anche se con personalità giuridica;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società e le associazioni ed altre organizzazioni ad essi equiparate, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11. L'imposta è ridotta di un quarto per le imprese a carattere stagionale che normalmente si esercitano nel corso dell'anno per periodi complessivamente non superiori a sei mesi ».

ARTICOLO 2.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – (*Variazione dei limiti di reddito*). — 1. Il comune può esercitare la facoltà di cui all'articolo 1, comma 8, con deliberazione adottata dal consiglio comunale entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. In mancanza, si intendono prorogati i limiti di reddito vigenti sul suo territorio.

2. Il comune deve trasmettere al Ministero delle finanze copia autentica della deliberazione divenuta esecutiva, entro i successivi trenta giorni.

3. Per l'anno 1990 la deliberazione di cui al comma 1 può essere adottata entro il 31 dicembre 1989. Se il comune non delibera entro detto termine si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 1 ».

ARTICOLO 3.

1. L'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – (*Denuncia e versamento dell'imposta*). — 1. I soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, devono presentare al comune avente diritto a norma dello stesso articolo 1, comma 5, apposita

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

10. **Identico.**

11. **Identico ».**

ARTICOLO 2.

Identico.

ARTICOLO 3.

1. ***Identico:***

« *1.* Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

denuncia, nel mese di giugno di ciascun anno, per il presupposto di imposta verificatosi nell'anno stesso. Nello stesso termine deve essere versata l'imposta dovuta per l'anno in corso.

2. Il versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune avente diritto, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è approvato il modello della denuncia e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere allegati, nonché le modalità di presentazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, è approvato il modello per il versamento.

4. Copia della denuncia e della ricevuta di versamento devono essere esibite a richiesta del sindaco o di suoi delegati. ».

2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il comune può integrare gli avvisi di accertamento di cui al comma 3 per recuperare la maggiore imposta, nonché le relative sanzioni ed interessi, dovuta per effetto della determinazione definitiva del reddito di riferimento, di cui non abbia già tenuto conto in detti avvisi. Gli avvisi integrativi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro due anni decorrenti dalla scadenza dei termini previsti nel presente comma, ovvero dalla data in cui il reddito di riferimento è divenuto definitivo se successiva alla detta scadenza »;

b) nel comma 7, le parole: « Le iscrizioni a ruolo devono essere effettuate, a pena di decadenza: » sono sostituite dalle seguenti: « La notifica della relativa cartella di pagamento deve essere effettuata, a pena di decadenza: ».

3. Nell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il comma

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

2. Il versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato al comune avente diritto, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

3. Identico.

4. Identico ».

2. *Identico:*

***a)* Identica;**

***a*-bis) dopo il comma 5-*ter* è aggiunto il seguente: « 5-*quater*. Per l'esecuzione dei controlli previsti dal comma 5-*bis*, l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni competenti per domicilio fiscale dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, il reddito di impresa, di arti e professioni da essi dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sulla base dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze »;**

***b)* Identica.**

3. *Identico*.

(segue: testo del decreto-legge)

1 è sostituito dal seguente: « *1.* Nei comuni istituiti successivamente al primo gennaio 1989 si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 1, finché non è adottata la deliberazione di cui all'articolo 2 nei termini e con gli effetti ivi indicati ».

4. La tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituita con la tabella allegata al presente decreto.

5. Le deliberazioni adottate dai comuni anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, non hanno effetto per l'anno 1990 e successivi.

6. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 1 e 2 hanno effetto, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, dall'anno 1990.

ARTICOLO 4.

1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è dovuta un'addizionale di sette lire per ogni chilowattora di energia elettrica consumata per qualsiasi uso nelle abitazioni o nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni, indipendentemente dalla potenza impegnata e dalla quantità di chilowattora consumati nel mese.

2. Sono escluse dall'addizionale di cui al comma 1 le forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

3. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono all'addizionale di cui al comma 1; sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

4. L'addizionale di cui al comma 1 si applica a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dell'energia elettrica dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non distributrici che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche d'acconto, successiva alla predetta data.

5. L'addizionale è liquidata e riscossa con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sulla energia elettrica ed è versata nell'apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

4. ***Identico.***

5. ***Identico.***

6. ***Identico.***

ARTICOLO 4.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

Stato, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, converito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. Le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio statale per essere correlativamente iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dalla normativa concernente la finanza locale per l'anno 1990.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 4-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 la tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aumentata del 50 per cento. L'aumento è acquisito per intero al bilancio dello Stato. Coloro che hanno corrisposto nel 1989 la tassa automobilistica anche per periodi che cadono nel 1990, dovranno corrispondere l'integrazione relativa a questi ultimi in occasione del rinnovo del pagamento. Qualora non si proceda a detto rinnovo l'integrazione dovrà essere corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza di validità della tassa.

2. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa nonché dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312, della tassa sulle società di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni, e della tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario; per le patenti di guida la differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento stabilito nel citato decreto n. 641 del 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1989.

4. Per l'anno 1990 l'Automobile Club Italiano versa nel conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 5.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 81.679 a lire 85.881 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, a valere sulle somme comunque riscosse a titolo di tassa erariale automobilistica comprensiva anche della soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore *diesel* e della tassa speciale per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) o di impianto di alimentazione a gas metano, un importo di lire 700 miliardi in quattro rate di uguale misura, con scadenza 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 1990. Le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere correlativamente iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dalla normativa concernente la finanza locale per l'anno 1990.

ARTICOLO 4-*ter*.

1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, prorogati dall'articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dall'articolo 3 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, e dall'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, sono differiti al 31 dicembre 1990.

2. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 1 e 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e le disposizioni del comma 2 dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1990.

ARTICOLO 5.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

2. Sono elevate le aliquote delle imposte di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

a) oli da gas, da lire 41.335 a lire 43.420 per ettolitro alla temperatura di 15° C;

b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da lire 49.500 a lire 52.000 per cento Kg.;

c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da lire 49.500 a lire 52.000 per cento Kg.;

d) estratti aromatici e prodotti di composizione simili, da lire 49.500 a lire 52.000 per cento Kg.;

3. Le lettere E), punto 1, F) punto 1, G), H), L) e M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

E) *Benzina e petrolio diverso da quello lampante*:

1) destinati all'Amministrazione della difesa per essere impiegati per l'azionamento degli aerei militari a reazione (l'agevolazione è limitata al prodotto denominato « jet fuel JP4 » e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale):

aliquota per ettolitro L. 8.588,10

F) *Oli da gas*:

1) da usare come combustibil:

aliquota per ettolitro 42.301

G) *Oli da gas e oli combustibili speciali*:

1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento Kg. 4.500 (1)

2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento Kg. 4.500 (1)

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 3.780 per ettolitro.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

(segue: testo del decreto-legge)

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento Kg. 100 (2)

4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700° C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:

aliquota per cento Kg. 4.500 (1)

H) *Oli combustibili diversi da quelli speciali*:

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

aliquote per cento Kg.:

a) densi 4.500

b) semifluidi 16.415

c) fluidi 18.698

d) fluidissimi 48.377

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento Kg. 4.500

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento Kg. 4.500

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento Kg. 100

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

aliquota per cento Kg. 4.500

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 3.780 per ettolitro.
(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 84 per ettolitro.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

(segue: testo del decreto-legge)

6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi:

aliquota per cento Kg. 9.000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria:

aliquota per cento Kg. 9.000

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi:

aliquota per cento Kg. 100

9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.

L) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simili*:

1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con oli combustibili, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento Kg. 100

M *Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali*:

1) impiegati nella preparazione di « fanghi » per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:

aliquota per cento Kg. 4.500 (1)

4. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a 3.000 Kg, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale e, in quantità superiore a 40 ettolitri, dagli esercenti

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 3.780 per ettolitro.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

(segue: testo del decreto-legge)

stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e dell'articolo 10, come sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

5. L'aliquota normale dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine prevista per la benzina è ridotta nella misura di lire 6.303 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, limitatamente alla benzina la cui contaminazione con composti di piombo, calcolata in piombo, non superi 0,013 g Pb/l.

6. Con decreto del Ministro delle finanze può essere disposto che alla benzina, cui si applica la riduzione di imposta prevista nel comma 5, vengano aggiunte sostanze coloranti o, anche, sostanze traccianti.

7. Il numero 1) del quarto comma dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è soppresso.

ARTICOLO 6.

1. L'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è raddoppiata.

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente: « 1. Scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire centomila o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 100.000 ».

3. Dopo l'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente: « ART. *2-bis* — 1. Locazioni o affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata quando il corrispettivo annuo non supera lire due milioni e cinquecentomila ».

4. Le vigenti misure delle imposte previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e delle imposte fisse ipotecarie e catastali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sono raddoppiate.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a partire dal 2 ottobre 1989, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 6.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 7.

1. L'importo complessivo massimo della vendita dei biglietti delle lotterie locali di cui al numero 1), dell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è elevato da lire 15.000.000 a lire 100.000.000; l'ammontare complessivo massimo dei premi delle tombole di cui al numero 2) del predetto articolo 40 è elevato da lire 2.500.000 a lire 25.000.000; il ricavato massimo delle pesche o banchi di beneficienza di cui al numero 3) dello stesso articolo 40 è elevato da lire 15.000.000 a lire 100.000.000.

2. Le manifestazioni di sorte locali previste dall'articolo 40 del regio decreto-legge di cui al comma 1 sono soggette ad una tassa di lotteria del 30 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata.

3. I concorsi a premio di cui all'articolo 44, primo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 1, qualunque sia il sistema di assegnazione dei premi, sono soggetti ad una tassa di lotteria nella misura del 30 per cento sul valore della massa premi, con il minimo di lire 1.000.000 se il concorso si effettua in una sola provincia e di lire 3.000.000 se si effettua in due o più province. La stessa disciplina si applica ai concorsi misti aventi caratteristiche di concorso e di operazione a premio.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 7.

1. Il primo comma dell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« L'Intendenza di finanza può autorizzare previo nulla osta della Prefettura:

1) le lotterie promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di lire 100.000.000. La vendita di biglietti deve essere limitata al territorio della provincia;

2) le tombole promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purché il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e purché i premi non superino complessivamente la somma di lire 25.000.000. La vendita delle cartelle deve essere limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto;

3) le pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purché l'operazione sia limitata al territorio del comune ed il ricavato non ecceda la somma di lire 100.000.000 ».

1-*bis*. L'ultimo comma dell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, di cui al comma 1, e successive modificazioni, è abrogato.

2. Le manifestazioni di sorte locali previste dall'articolo 40 del regio decreto-legge di cui al comma 1 sono soggette ad una tassa di lotteria del 30 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata. La tassa di lotteria è ridotta al 10 per cento per le manifestazioni che si mantengono ad un livello complessivo inferiore alla decima parte dei limiti massimi stabiliti al comma 1.

3. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

4. Le operazioni a premio con offerta di premi o regali a coloro che acquistano o vendono una determinata merce o un quantitativo determinato di merci, previste dall'articolo 44, secondo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 1, sono soggette ad una tassa proporzionale nella misura del 20 per cento sul valore complessivo dei premi, con un minimo di lire 1.000.000 se sono svolte nel territorio di una sola provincia e di lire 3.000.000 se sono svolte in due o più province. La tassa e i relativi minimi sono ridotti del 50 per cento se i premi sono costituiti da sconti sui prezzi o da quantità aggiuntive del prodotto propagandato.

5. I premi conferiti mediante le operazioni a premio di cui all'articolo 44, secondo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 1, sono soggetti alla ritenuta alla fonte con l'aliquota prevista per i concorsi a premio dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Gli importi dovuti all'Erario dagli enti che esercitano o gestiscono concorsi pronostici e dagli enti organizzatori di manifestazioni a premio di sorte per i servizi di vigilanza e controllo effettuati dal personale dello Stato, previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 20 luglio 1982, n. 464, sono triplicati.

7. Sono abrogati gli articoli 45, 47, 49 e 50, commi secondo, terzo e quarto, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituiti e modificati dalla legge 15 luglio 1950, n. 585, dalla legge 18 febbraio 1963, n. 67, e dalla legge 2 agosto 1982, n. 528. È altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dal presente articolo.

ARTICOLO 8.

1. Le pene pecuniarie, diverse da quelle determinate al comma 4, stabilite in misura fissa per le violazioni in materia tributaria sono sestuplicate se i relativi importi risultano determinati con

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

4. Le operazioni a premio con offerta di premi o regali a coloro che acquistano o vendono una determinata merce o un quantitativo determinato di merci, previste dall'articolo 44, secondo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 1, sono soggette ad una tassa proporzionale nella misura del 20 per cento sul valore complessivo dei premi, con un minimo di lire 1.000.000 se sono svolte nel territorio di una sola provincia e di lire 3.000.000 se sono svolte in due o più province. Quando i concorsi e le operazioni a premio sono promossi da due o più soggetti in associazione tra loro, è dovuta da ciascun soggetto, in aggiunta alla tassa di cui al comma 3 e a quella prevista dal presente comma, una tassa fissa di lire 50.000 se la manifestazione si effettua in una sola provincia e di lire 100.000 se si effettua in due o più province. Non sono soggette alle disposizioni sulle operazioni a premi le manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti di prezzo o da quantità aggiuntive del prodotto propagandato.

Soppresso.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

7-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle manifestazioni di sorte locali, ai concorsi e alle operazioni a premio autorizzati a decorrere dal 30 settembre 1989 e non si applicano alle domande di autorizzazione pendenti alla stessa data.

ARTICOLO 8.

1. Le pene pecuniarie, diverse da quelle determinate al comma 4, stabilite in misura fissa per le violazioni in materia tributaria sono sestuplicate se i relativi importi risultano determinati con

(segue: testo del decreto-legge)

provvedimenti emanati fino al 31 dicembre 1975, quadruplicate se determinati con provvedimenti emanati dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1979 e raddoppiate se determinati con provvedimenti emanati dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1984.

2. Per le pene pecuniarie in misura fissa per le quali è previsto solamente l'importo massimo edittale, fermo rimanendo l'adeguamento di quest'ultimo ai sensi del comma 1, è stabilito un importo minimo di lire cinquantamila.

3. Le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al n. 7 del titolo secondo della medesima tabella, sono sestuplicate.

4. L'articolo 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'articolo unico della legge 5 luglio 1966, n. 518, è sostituito dal seguente:

« ART. 124. — 1. Chiunque promuove od organizza concorsi od operazioni a premio previsti dall'articolo 43 senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione o senza aver pagato la relativa tassa è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 15.000.000.

2. Qualora le manifestazioni di cui al comma precedente siano continuate dopo essere stata rilevata l'infrazione o notificato il provvedimento di revoca previsto dall'articolo 55, il trasgressore è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 10.000.000 a lire 100.000.000.

3. Chi senza concorrere nella organizzazione, vende od espone in vendita i prodotti oggetto del concorso o della operazione a premio, è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 150.000 a lire 1.500.000.

4. Per la violazione della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 62 si applica la pena pecuniaria da lire 250.000 a lire 5.000.000; per l'inadempienza dell'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 62 si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.500.000 ».

ART. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

provvedimenti normativi emanati fino al 31 dicembre 1975, quadruplicate se determinati con provvedimenti normativi emanati dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1979 e raddoppiate se determinati con provvedimenti normativi emanati dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1984.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico:*

« Art. 124. — *1.* Chiunque promuove od organizza concorsi od operazioni a premio previsti dall'articolo 43 senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione o senza aver pagato la relativa tassa è soggetto ad una sanzione amministrativa da lire 1.500.000 a lire 15.000.000.

2. **Qualora le manifestazioni di cui al comma precedente siano continuate dopo essere stata rilevata l'infrazione o notificato il provvedimento di revoca previsto dall'articolo 55, il trasgressore è soggetto ad una sanzione amministrativa da lire 10.000.000 a lire 100.000.000.**

3. **Chi senza concorrere nella organizzazione, vende od espone in vendita i prodotti oggetto del concorso o della operazione a premio, è soggetto ad una sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.500.000.**

4. **Per la violazione della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 62 si applica la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 5.000.000; per l'inadempienza dell'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 62 si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.500.000 ».**

(segue: testo del decreto-legge)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1989.

COSSIGA

ANDREOTTI — FORMICA — CARLI — CIRINO POMICINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

(segue: testo del decreto-legge)

TABELLA DELLE MISURE ANNUE DI BASE DELL'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE DI ARTI E PROFESSIONI
(prevista dagli articoli 1 e 3)

(in lire)

	SETTORI DI ATTIVITA	CLASSI DI SUPERFICIE							
		fino a 25 mq	fino a 50 mq	fino a 100 mq	fino a 200 mq	fino a 500 mq	fino a 4.000 mq	fino a 10.000 mq	Oltre 10 000 mq per ogni 10.000 mq si aggiungono per ciascun settore di attività
I	Di agricoltura, foreste, caccia e pesca, di produzione di beni da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo	135.000	210.000	315.000	480.000	675.000	1.050.000	1.800.000	750 000
II	Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo	150.000	225.000	345.000	510.000	765.000	1.170.000	1.950.000	750.000
III	Industriali	165.000	240.000	390.000	570.000	825.000	1.275.000	2.100.000	750.000
IV	Di commercio all'ingrosso, di intermediazione del commercio con deposito; di trasporti e comunicazioni	195.000	285.000	435.000	645.000	915.000	1.380.000	2.250.000	750.000
V	Di commercio al minuto di alimentari e bevande, libri, giornali, articoli sportivi, oggetti d'arte e culturali, tabacchi e altri generi di monopolio, carburanti e lubrificanti; di intermediazione del commercio; di bar	210.000	315.000	510.000	780.000	990.000	1.485.000	2.400.000	750.000
VI	Di commercio al minuto di articoli tessili ed abbigliamento	225.000	345.000	555.000	840.000	1.065.000	1.605.000	2.700.000	750.000
VII	Di altro commercio al minuto	255.000	390.000	630.000	930.000	1.140.000	1.725.000	2.850.000	750.000
VIII	Alberghiere, turistiche; di pubblico esercizio ed altre attività di commercio	270.000	435.000	675.000	1.020.000	1.185.000	1.845.000	3.000.000	750.000
IX	Professionali e artistiche; di servizi vari	300.000	510 000	795.000	1.095.000	1.290 000	1.965.000	3.150.000	750.000
X	Di credito e servizi finanziari; di assicurazioni	315.000	555.000	855.000	1 185.000	1.395.000	2.130.000	3.300.000	750.000

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

TABELLA DELLE MISURE ANNUE DI BASE DELL'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE DI ARTI E PROFESSIONI
(prevista dagli articoli 1 e 3)

(in lire)

SETTORI DI ATTIVITÀ	CLASSI DI SUPERFICIE						
	fino a 25 mq	fino a 50 mq	fino a 100 mq	fino a 200 mq	fino a 500 mq	fino a 4 000 mq	fino a 10.000 mq
I Di agricoltura, foreste, caccia e pesca; di produzione di beni da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo	135.000	210.000	315.000	480.000	675.000	1.050.000	1.800.000
II Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo	150.000	225.000	345.000	510.000	765.000	1.170.000	1 950.000
III Industriali	165.000	240.000	390.000	570.000	825.000	1.275.000	2.100.000
IV Di commercio all'ingrosso, di intermediazione del commercio con deposito; di trasporti e comunicazioni	195.000	285.000	435.000	645.000	915.000	1.380.000	2.250.000
V Di commercio al minuto di alimentari e bevande, libri, giornali, articoli sportivi, oggetti d'arte e culturali, tabacchi e altri generi di monopolio, carburanti e lubrificanti; di intermediazione del commercio; di bar	210.000	315.000	510.000	780.000	990.000	1.485.000	2.400.000
VI Di commercio al minuto di articoli tessili ed abbigliamento	225.000	345.000	555.000	840.000	1.065.000	1.605.000	2.700.000
VII Di altro commercio al minuto	255.000	390.000	630.000	930.000	1.140.000	1.725.000	2.850.000
VIII Alberghiere; turistiche; di pubblico esercizio ed altre attività di commercio	270.000	435.000	675.000	1 020.000	1.185.000	1.845.000	3.000.000
IX Professionali e artistiche; di servizi vari	300.000	510.000	795.000	1.095.000	1.290.000	1.965.000	3.150.000
X Di credito e servizi finanziari; di assicurazioni	315.000	555.000	855.000	1 185 000	1.395.000	2.130.000	3.300.000

Oltre 10.000 mq. si formano classi di 10.000 mq. L'imposta di base di ogni classe, così formata, è pari a quella della classe precedente maggiorata di lire 750.000.